



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.
Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 4/5/2018

INDICE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI	2
ART. 2 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	2
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 5 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO	4
ART. 6 – PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO	5
ART. 7 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI	7
ART. 8 – CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL’ESECUZIONE	7
ART. 9 – PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO	8
ART. 10 – PUBBLICITA’ DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	9
ART. 11 – TRATTAMENTO DATI	9
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	



Art. 1

OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento individua principi, criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, a soggetti esterni di particolare e comprovata esperienza e specializzazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi da conferire a soggetti esterni nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità, parità di trattamento, fermo restando che la SRR Palermo Area Metropolitana, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Per incarichi professionali e di collaborazione esterna si intendono tutti gli incarichi affidati a soggetti estranei alla SRR per l'effettuazione di prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in autonomia, senza vincoli di subordinazione verso il committente, che non esercita alcun potere direttivo, organizzativo e disciplinare verso il prestatore.
2. In base al contenuto della prestazione, gli incarichi di lavoro autonomo, si distinguono in:
 - a. incarichi di studio: incarichi consistenti in una attività di studio e approfondimento svolta nell'interesse della SRR Palermo Area Metropolitana; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di relazioni intermedie e/o di una relazione finale, nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti all'incaricato;
 - b. incarichi di ricerca: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di ricerca svolta nell'interesse della Società; essi presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte della Società, generalmente articolato in più fasi successive, con scadenze intermedie, articolandosi gli stessi in una raccolta organica di materiale, che consenta al committente di reperire una conoscenza utile per la realizzazione di finalità istituzionali; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di relazioni intermedie e/o di una relazione finale, che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni;
 - c. incarichi di consulenza: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di consulenza svolta nell'interesse della Società; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione del committente;



- d. altri incarichi di collaborazione esterna: sono conferiti per lo svolgimento di attività che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza, e comunque di natura altamente qualificata.

Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 -2238 del Codice Civile da conferire con contratto di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale, o coordinata e continuativa.

Ai fini del presente regolamento vengono definiti;

- incarichi professionali in regime di IVA, i rapporti di lavoro autonomo che si caratterizzano in prestazioni d'opera intellettuale che richiedono, di norma, l'iscrizione ad albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente;
- contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; la prestazione si concretizza in un'esecuzione istantanea, occasionale e non destinata a ripetersi nel tempo, da compiersi entro un termine stabilito;
- contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione, destinate a soddisfare un interesse durevole del committente;

ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere conferiti a soggetti esterni alla Società per esigenze temporanee cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio a causa della indisponibilità all'interno di una figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni richieste. La disponibilità deve essere intesa sia come competenza professionale sia come carico di lavoro disponibile. Pertanto, la indisponibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti.
2. Gli incarichi non devono riguardare attività generiche. L'oggetto della prestazione deve riguardare quesiti, obiettivi e/o progetti specifici e determinati.
3. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva e il conferimento dell'incarico non comporta la possibilità di rappresentare la Società e di agire in nome e per conto della Società



e non incardina il professionista incaricato nell'organizzazione della Società né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.

4. Il ricorso a contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati, come lavoratori subordinati, è vietato.

ARTICOLO 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a. incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno (ad es. revisori o collegio sindacale) e dei nuclei di valutazione;
 - b. componenti esterni delle commissioni di gara;
 - c. incarichi professionali conferiti per il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Società o procedure di conciliazione, ovvero per attività riferite a notai;
 - d. gli incarichi per i quali non è previsto alcun compenso né rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore a titolo gratuito);
 - e. le attività configurabili come appalti di servizi che restano disciplinati dalla vigente normativa;
 - f. gli incarichi che hanno per oggetto la prestazione dei servizi di cui al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.);
 - g. gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore.

ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione autonoma sono i seguenti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve essere correlato alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società conferente;
 - b. la Società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico che deve essere proporzionale all'utilità conseguita dalla Società e motivato dal richiedente con particolare riferimento a prezzi di mercato, listini, o con ricognizioni presso associazioni di categoria, ordini professionali, valutando altresì i compensi già corrisposti dalla Società o da altri Enti per prestazioni analoghe al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.



2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso, da parte del prestatore, di particolare e comprovata qualificazione o specializzazione, anche universitaria: il prestatore deve quindi avere acquisito esperienza nel settore d'interesse ed essere in possesso di idoneo diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale oppure di altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale.
3. La Società si riserva la facoltà di prescindere dal requisito di cui al comma 2 (comprovata specializzazione universitaria), ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di stipula di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dell'attività informatica.
4. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
 - d. non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
 - e. non trovarsi in situazioni di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione o con le Società a partecipazione pubblica;
 - f. non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con la SRR Palermo Area Metropolitana;
 - g. non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione.
 - h. non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere attestata dal professionista, al momento della presentazione della istanza, mediante dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 6 – PROCEDURE DI CONFERIMENTO INCARICO

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dal Direttore Generale della Società previa deliberazione del CdA della SRR.
2. L'affidamento di incarichi a professionisti esterni avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli detenuti in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio.



3. L'avviso pubblico relativo alla procedura di cui al punto 1 viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della SRR e pubblicato sul sito istituzionale della Società per almeno 10 giorni consecutivi fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità.
4. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. l'oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare;
 - b. la durata dell'incarico;
 - c. il valore economico massimo della prestazione;
 - d. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa;
 - e. i criteri di valutazione dei candidati e loro eventuale peso;
 - f. il termine e le modalità di presentazione delle domande corredate da dettagliato curriculum vitae;
5. Gli elementi che concorrono all'individuazione del miglior candidato all'incarico devono tenere conto:
 - della convenienza dell'offerta-prezzo presentata dal candidato;
 - delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, se richiesta dall'avviso;
 - della qualificazione professionale risultante dai curricula e delle documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
 - del pregresso svolgimento di attività analoghe con enti e/o società pubbliche o a partecipazione pubblica;
 - dell'eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività;
 - di ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

Ove ritenuto opportuno, alla valutazione dei curricula e delle offerte può fare seguito un colloquio orale.

6. La selezione dei candidati viene effettuata dal Direttore Generale che può avvalersi della collaborazione di dipendenti della Società per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui.
7. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della società.
8. La SRR renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito istituzionale della SRR in applicazione della normativa vigente in materia (in particolare, art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).



ARTICOLO 7 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI

1. Fermo restando che il ricorso alle procedure comparative secondo quanto previsto nell'articolo precedente deve ritenersi il procedimento ordinario, eccezionalmente è consentito l'affidamento diretto di un incarico esterno, senza svolgimento della procedura comparativa quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - nel caso in cui sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa pubblica, purché non vengano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico prevista dall'avviso di selezione;
 - incarichi di particolare comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili alla SRR, tali da non rendere possibile l'espletamento di procedure comparative;
 - conferimento di incarico per l'esecuzione di attività comportanti prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto, per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l'iscrizione in ordini o albi;
 - conferimento di incarichi libero professionali a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità.

ARTICOLO 8 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore Generale, previa deliberazione del CdA della SRR, formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità del contraente;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. oggetto della prestazione professionale;
 - d. modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - e. luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - f. termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - g. ammontare del compenso per l'incarico, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso;
 - h. eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto;
 - i. il foro competente in caso di controversie
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi



dell'attività oggetto dell'incarico e previa verifica dello "stato avanzamento delle attività".

4. Nei casi in cui il professionista o i professionisti individuati operino presso uno studio associato o una società, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra la Società ed il professionista o i professionisti scelti.
5. Il Direttore Generale all'atto del conferimento dell'incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta.
6. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
7. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
8. Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
9. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, ove non sia prevista per la natura dell'incarico la produzione di uno specifico elaborato.
10. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità. Tale obbligo deve essere previsto nel disciplinare d'incarico.
11. Per gli incarichi esterni conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni occorre rispettare il particolare regime autorizzatorio fissato dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165..
12. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, da richiamare nel disciplinare d'incarico.

ARTICOLO 9 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico, dovendo un nuovo incarico far riferimento a nuove attività ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita eccezionalmente al solo fine di completare l'attività oggetto di incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. La durata dell'eventuale proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere.



S.R.R. Palermo Area Metropolitana

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti

ARTICOLO 10 – OBBLIGO DI PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

I contratti relativi agli incarichi di collaborazione professionale di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della Società nella apposita sezione dell'Area "Società Trasparente" sezione Amministrazione Trasparente, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i

ARTICOLO 11 –TRATTAMENTO DATI

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini della procedura comparativa finalizzata alla selezione del professionista nonché per lo svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali e per la gestione del rapporto in caso di affidamento dell'incarico. Tali dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità nel rispetto delle prescrizioni in materia di Privacy di cui al Regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali/GDPR 2016/679, nonché in osservanza delle norme di legge applicabili.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento – a seguito di approvazione - entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale della SRR Palermo Area Metrolopitana

